

Regole di York e d'Anversa.

(Versione dal testo del 1890).

REGOLA I. Getto di merci caricate sopra coperta. — Nessun getto di merci caricate sopra coperta sarà ammesso in avaria comune. Sarà considerata come coperta ogni costruzione che non faccia corpo con lo scafo della nave.

REGOLA II. Danno causato per getto e sacrificio per la comune salvezza. — Sarà ammesso in avaria comune il danno prodotto alla nave e al carico, o all'uno dei due, dall'acqua da o in conseguenza di un sacrificio fatto per la comune salvezza, e dall'acqua scesa nei boccaporti o in qualsiasi apertura praticata allo scopo di far getto per la salvezza comune.

REGOLA III. Estinzione d'incendio a bordo. — Sarà ammesso in avaria comune il danno prodotto alla nave e al carico, o all'uno dei due, dall'acqua, compreso anche quello per far arenare o affondare una nave attaccata dal fuoco, allo scopo di estinguere un incendio a bordo. Tuttavia nessun compenso sarà dato per danni causati alle parti della nave e del carico complessivamente o a qualche collo separato, che già erano attaccati dal fuoco.

REGOLA IV. Taglio di avanzi. — La perdita o il danno risultante dal taglio degli avanzi o rottami d'alberi o d'al-